VERBALE DI ACCORDO QUADRO

(ex art. 4, c.1, L.300/70 e s.m.i.)

Addì 02/07/2019, in Roma, presso la sede della Fisascat Cisl, via Dei Mille n.56, si sono incontrati:

- La STARHOTELS S.p.A., rappresentata da Anna Alessi e Benedetta Santoro (d'ora innanzi anche "Azienda")

e

-Le Segreterie Nazionali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL nelle persone dei sig.ri Christian Sesena, Salvatore Carofratello e Gabriele Fiorino, congiuntamente con una delegazione delle Segreterie Territoriali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL e delle RSA delle Unità Produttive di STARHOTELS S.p.A. (d'ora innanzi le "OO.SS.").

Azienda ed OO.SS. d'ora innanzi saranno congiuntamente definite le "Parti"

PREMESSO CHE

I. STARHOTELS S.p.A., con 24 strutture in Italia ed una sede amministrativa sita in Firenze, è uno degli operatori turistici più rappresentativi nel panorama nazionale; in forza di tale numerica è obiettivo principale ed imprescindibile dell'Azienda non solo garantire la miglior qualità possibile alla propria clientela ma anche la miglior **sicurezza** possibile sia ai clienti che ai propri lavoratori.

II. **L'art. 4, c. 1, della L. 300/70**, così come modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, stabilisce: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

III. Atteso il riformato art. 4 della L. 300/70 con esclusivo riferimento in materia alla titolarità nella sottoscrizione di accordi per l'installazione di impianti audiovisivi, è intenzione dell'Azienda ricercare con le OO.SS. un'intesa a livello nazionale sulla tematica in oggetto. La valenza della predetta intesa è cedevole rispetto alle Unità Produttive in cui siano/saranno presenti gli altri soggetti titolati alla sottoscrizione di accordi ai sensi della citata normativa, ovvero le RSA/RSU laddove presenti.

IV. Si precisa fin d'ora che **l'esclusiva finalità** degli impianti audiovisivi è quella di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno degli hotels e degli uffici, garantire la sicurezza dei clienti che soggiornano presso le strutture dell'Azienda nonché quella volta a tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale attraverso un'azione di deterrenza verso potenziali atti criminosi che possano accadere presso le strutture dell'Azienda.

V. STARHOTELS S.p.A. dichiara di escludere la possibilità che da detto sistema di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità che si intendono perseguire e, più in generale, di adempiere agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 così come modificato daL D.lgs.101/2018 e dal Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.

VI. Con il presente accordo si intende regolarizzare la situazione di tutti gli hotel presenti sul territorio nazionale in materia di installazione di impianti di videosorveglianza. Si precisa che il presente accordo quadro è cedevole rispetto alle unità produttive in cui siano e saranno presenti gli altri soggetti titolati (RSU/RSA) alla sottoscrizione di accordi ai sensi della citata normativa.

Dopo ampia e approfondita discussione, le Parti convengono

1) Le premesse costituiscono parte integrante di questo accordo.

2) Si precisa che la **finalità degli impianti audiovisivi installati** è esclusivamente volta a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori nonché all'integrità del patrimonio aziendale. Secondo quanto previsto dall'Art. 4 L.300/70 non potranno essere utilizzati ai fini del controllo della prestazione lavorativa e dell'attività lavorativa sia dei dipendenti diretti che indiretti intendendosi per tale controllo qualsivoglia comportamento dei lavoratori che avvenga nell'area di azione delle telecamere purché non leda beni o interessi aziendali.

3) Il presente Accordo disciplina pertanto anche **il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza** al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e successive modifiche ed integrazioni), e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

4) L'azienda s'impegnerà ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, l'azienda si impegna a mettere a disposizione delle OO.SS. tutta la **documentazione** relativa, cioè le **planimetrie** con il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi con relativo cono visivo, dislocazione ed ogni altra informazione le quali saranno verificate e condivise a livello di singola unità alberghiera, nelle apposite intese territoriali previste nel presente accordo quadro.

5) le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono come di seguito descritte in linea di massima, per poi essere riadattate alle singole unità locali;

6) le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi) e non saranno posizionate in alcun luogo che potrebbe dare adito ad un controllo a distanza dell'attività produttiva dei lavoratori.

7) Gli **impianti** saranno composti da telecamere fisse e/o brandeggianti opportunamente segnalate con **cartelli** ben visibili e conformi alla normativa vigente e dispositivi di archiviazione delle immagini; più precisamente il sistema è composto da telecamere collegate ad un monitor, ad una tastiera e ad un impianto digitale, che mediante software, provvede alla registrazione delle immagini su hard-disk. Le riprese avvengono con la funzione di registrazione continua e per sequenza di fotogrammi, senza archiviazione, con la cancellazione in automatico del primo evento a seguito dell'ultimo evento registrato; l'azienda non è autorizzata a conservare le riprese, pertanto esaurito lo spazio di registrazione sull'hard-disk, le stesse saranno cancellate in automatico o al massimo dopo 5 giorni (CINQUE GIORNI), come meglio specificato nelle schede tecniche e nelle planimetrie con tanto di cono di ripresa delle telecamere che saranno allegate agli accordi di cui al punto 12.

8) In caso di atto criminoso, a seguito di ricezione di una denuncia formale dall'Autorità Giudiziaria le immagini potranno essere visionate con la seguente modalità:

 - l'accesso al computer di registrazione, potrà avvenire solo tramite utilizzo di apposite password; a tale proposito vengono previste due password di accesso con composizione alfa numerico, metà a disposizione della direzione Aziendale, e metà a disposizione della RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.

- alla visione delle immagini dovrà necessariamente partecipare un rappresentante dell'Azienda e RSA/RSU laddove presente, oppure diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.

- qualora si rendesse necessaria la visione delle immagini in un momento in cui nessun rappresentante dei lavoratori sia presente in hotel, e risultasse impossibile rintracciarlo (ad esempio in caso di furto) il Direttore o un sostituto da lui delegato provvederà ad accedere alle stesse tramite l'apertura della busta sigillata informando tempestivamente successivamente il rappresentante dei lavoratori.
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno.

- tutti coloro che prenderanno visione delle stesse hanno l'obbligo del vincolo di riservatezza ai sensi delle normative vigenti

9) <u>In caso di segnalazione formalizzata per iscritto da parte di un cliente</u> le immagini potranno essere visionate con la seguente modalità:

- l'accesso al computer di registrazione, potrà avvenire solo tramite utilizzo di apposite password; a tale proposito vengono previste due password di accesso con composizione alfa numerico, metà a disposizione della direzione Aziendale, e metà a disposizione della RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.

- alla visione delle immagini dovrà necessariamente partecipare un rappresentante dell'Azienda e RSA/RSU laddove presente, oppure diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.

- qualora si rendesse necessaria la visione delle immagini in un momento in cui nessun rappresentante dei lavoratori sia presente in hotel e risultasse impossibile rintracciarlo (ad esempio in caso di furto) il Direttore o un sostituto da lui delegato provvederà ad accedere alle stesse tramite l'apertura della busta sigillata, informando tempestivamente successivamente il rappresentante dei lavoratori.
- Resta inteso che la visione delle immagini, seguendo la suddetta procedura, potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di reclamo presentato per iscritto e messo agli atti.
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno.

- tutti coloro che prenderanno visione delle stesse hanno l'obbligo del vincolo di riservatezza ai sensi delle normative vigenti.

10) Il **dispositivo di registrazione** sarà collocato all'interno della struttura alberghiera/sede in luogo sicuro e inaccessibile, e la sua ubicazione verrà specificata nella documentazione messa a disposizione delle OO.SS. (RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.). Le persone incaricate dell'Azienda che avranno accesso a detto dispositivo saranno il Direttore della struttura, leggasi General Manager, e/o un Suo delegato; diversamente per la sede il Responsabile della Manutenzione, e/o un suo delegato. In nessun altro caso i dipendenti potranno avere accesso al dispositivo di archiviazione delle immagini.

11) Resta inteso tra le Parti che qualunque **modifica alla documentazione** (intendendosi per tale le schede tecniche degli impianti e/o l'ubicazione delle telecamere stesse) dovrà essere tempestivamente segnalata alle OO.SS. di pertinenza (RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.) che verificheranno la congruità delle modifiche con le finalità della presente intesa.

Per la **manutenzione degli impianti** di videosorveglianza verrà data preventiva comunicazione alle OO.SS. di pertinenza (RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dai Lavoratori) che potranno verificare la conformità degli interventi manutentivi e/o sostitutivi.

L'eventuale **modifica degli impianti** dovrà sempre essere preventivamente comunicata alle OO.SS. di pertinenza (RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dai Lavoratori) che potranno visionare in ogni momento la corretta funzionalità dell'impianto di videosorveglianza e la sua conformità al presente accordo.

Le OO.SS. di pertinenza (RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.) possono **verificare**, in qualsiasi momento, che l'utilizzo degli impianti avvenga secondo **le finalità** e le modalità stabilite nel presente accordo.

12) L'Azienda provvederà a **recepire i contenuti del presente verbale di accordo in appositi incontri con le RSA delle** OO.SS. firmatarie del presente verbale di accordo ovvero con le RSU, ed in mancanza dei citati soggetti con le Segreterie Territoriali appartenenti alle categorie firmatarie; le Parti si avvarranno della bozza allegata al presente verbale di accordo, per formalizzare l'avvenuto incontro. In tale occasione le Parti, oltre a definire la collocazione dell'impianto, la planimetria e gli allegati tecnici, valuteranno le modalità con le quali viene utilizzato il sistema di visione delle immagini, c.d. "in diretta", per prevenire utilizzi impropri ed abusi.

13) Starhotels S.p.A. provvederà ad **informare tutto il personale** dipendente nelle forme del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e seguenti e ad affiggere, tanto all'esterno quanto all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza, appositi cartelli informativi (per i dipendenti, per i clienti e i fornitori).

14) Starhotels si impegna a dare **massima diffusione** tra i lavoratori del presente **accordo** tramite affissione nelle bacheche delle strutture e tramite pubblicazione sul portale della intranet cui possono accedere tutti i lavoratori, nonché favorendo l'indizione di assemblee sindacali convocate dalle OOSS Firmatarie ai sensi dell'articolo del CCNL, con particolare riferimento alle realtà prive di rappresentanza sindacale interna.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa si fa riferimento alle disposizioni di leggi vigenti.

02/07/2019

Letto, confermato e sottoscritto

STARHOTELS SPA *OO.SS*

(Allegato 1)

VERBALE DI ACCORDO

Addì———— presso_____, si sono incontrati:

- STARHOTELS S.p.A. rappresentata da(d'ora innanzi "Azienda");

E

le RSA/RSU o Segreterie Territoriali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL in persona dei sig.ri (d'ora innanzi "OO.SS.");

Azienda e OO.SS. di seguito congiuntamente anche "le Parti".

PREMESSO CHE

I. STARHOTELS S.p.A., con 24 strutture in Italia ed una sede amministrativa sita in Firenze, è uno degli operatori turistici più rappresentativi nel panorama nazionale; in forza di tale numerica è obiettivo principale ed imprescindibile dell'Azienda non solo garantire la miglior qualità possibile alla propria clientela ma anche la miglior sicurezza possibile sia ai clienti che ai propri lavoratori.

II. In data2019 è stato sottoscritto un verbale di accordo quadro tra l'Azienda e le Segreterie Nazionali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL avente ad oggetto la regolamentazione dell'installazione di impianti di videosorveglianza.

III. Nel comune intento di salvaguardare al meglio il patrimonio aziendale e della clientela, allo scopo di incrementare la sicurezza della clientela e dei lavoratori impiegati presso la struttura e per intervenire sul problema dei furti che già in passato ha afflitto l'attività dell'Azienda, le Parti concordano la sottoscrizione di questo Accordo. Si conviene, pertanto, di procedere — secondo le previsioni di Legge vigenti — alla messa in funzione di un impianto per il controllo a distanza di carattere televisivo.

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante del presente verbale di accordo, tra le Parti si conviene quanto segue

1. L'accordo quadro del 21/10/2019 è integralmente richiamato.
2. Il posizionamento dell'impianto di videosorveglianza, le caratteristiche tecniche e le modalità di conservazione delle immagini sono definite nel seguente modo:

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

a. L'impianto di cui è prevista l'entrata in funzione presso l'hotel è formato da n° telecamere posizionate come da allegati n. (--) di cui:
 i. n° posizionate
 ii. n° posizionate
 iii. n° posizionate
 iv. n° posizionate

b. n° _ videoregistratore digitale, macchinario che consente di effettuare le registrazioni facendo comparire a video la data, l'ora, i minuti e i secondi in cui avviene la registrazione.

c. n° _ monitor per visionare le immagini, posizionato presso _____, n° monitor per immagini in c.d. "in diretta".

Posizionamento dell'impianto:

a) Le telecamere saranno posizionate, unitamente alla relativa segnaletica, esclusivamente per il controllo dei luoghi ove vi è la presenza di beni aziendali o appartenenti alla clientela,

nonché in luoghi ove sussista la necessità di salvaguardare la sicurezza delle persone, così come esposto nella documentazione allegata.

b) L'apparecchio per la registrazione delle immagini collegato alle telecamere sarà posizionato all'interno del ".....".

Modalità di gestione dell'apparecchiatura e di accesso alle registrazioni.

1) In caso di atto criminoso, a seguito di ricezione di una denuncia formale dall'Autorità Giudiziaria le immagini potranno essere visionate con la seguente modalità:

 - l'accesso al computer di registrazione, potrà avvenire solo tramite utilizzo di apposite password; a tale proposito vengono previste due password di accesso con composizione alfa numerico, metà a disposizione della direzione Aziendale, e metà a disposizione della RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.
 - alla visione delle immagini dovrà necessariamente partecipare un rappresentante dell'Azienda e RSA/RSU laddove presente, oppure diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.
 - qualora si rendesse necessaria la visione delle immagini in un momento in cui nessun rappresentante dei lavoratori sia presente in hotel e/o fosse impossibile rintracciarlo (ad esempio in caso di furto) il Direttore o un sostituto da lui delegato provvederà ad accedere alle stesse tramite l'apertura della busta sigillata informando tempestivamente successivamente il rappresentante dei lavoratori.
 - le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno.
 - tutti coloro che prenderanno visione delle stesse hanno l'obbligo del vincolo di riservatezza ai sensi delle normative vigenti

2) In caso di segnalazione formalizzata per iscritto da parte di un cliente le immagini potranno essere visionate con la seguente modalità:

 - l'accesso al computer di registrazione, potrà avvenire solo tramite utilizzo di apposite password; a tale proposito vengono previste due password di accesso con composizione alfa numerico, metà a disposizione della direzione Aziendale, e metà a disposizione della RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.
 - alla visione delle immagini dovrà necessariamente partecipare un rappresentante dell'Azienda e RSA/RSU laddove presente, oppure diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.
 - qualora si rendesse necessaria la visione delle immagini in un momento in cui nessun rappresentante dei lavoratori sia presente in hotel e fosse impossibile rintracciarlo (ad esempio in caso di furto) il Direttore o un sostituto da lui delegato provvederà ad accedere alle stesse tramite l'apertura della busta sigillata informando tempestivamente successivamente il rappresentante dei lavoratori.
 - Resta inteso che la visione delle immagini, seguendo la suddetta procedura, potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di reclamo presentato per iscritto e messo agli atti.
 - le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno.

- tutti coloro che prenderanno visione delle stesse hanno l'obbligo del vincolo di riservatezza ai sensi delle normative vigenti.

3. Resta inteso tra le Parti che qualunque **modifica alla documentazione** (intendendosi per tale le schede tecniche degli impianti e/o l'ubicazione delle telecamere stesse) dovrà essere tempestivamente segnalata alle OO.SS. di pertinenza (RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.) che verificheranno la congruità delle modifiche con le finalità della presente intesa.

4. Per la **manutenzione degli impianti** di videosorveglianza verrà data preventiva comunicazione alle OO.SS. di pertinenza (RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dai Lavoratori) che potranno verificare la conformità degli interventi manutentivi e/o sostitutivi.

5. L'eventuale **modifica degli impianti** dovrà sempre essere preventivamente comunicata alle OO.SS. di pertinenza (RSA/RSU laddove presente, oppure da diverso rappresentante indicato dai Lavoratori) che potranno visionare in ogni momento la corretta funzionalità dell'impianto di videosorveglianza e la sua **conformità** al presente accordo.

6. Le OO.SS. di pertinenza (RSA/RSU laddove presente, oppure diverso rappresentante indicato dalle OO.SS.) possono **verificare,** in qualsiasi momento, che l'utilizzo degli impianti avvenga secondo **le finalità e le modalità** stabilite nel presente accordo.

7. Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere compiutamente esperito e concluso positivamente la procedura sindacale prevista dall'art. 4, legge 300/1970, cosi come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015.

Letto confermato e sottoscritto

STARHOTELS S.p.A. Le RSA Le OO.SS.